



## CITTA' DI TORINO

### **EMENDAMENTO DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **EM. ID 407 su PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO SU INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA PCIPC 2025/36887**

Il Consigliere Liardo Enzo

Propone di aggiungere nell'allegato N° 1 a pagina 18 da riga 42

(nella colonna sinistra)

Articolo 114 - Questioni pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si ha quando, con una mozione d'ordine, viene richiesto che un argomento iscritto all'ordine del giorno non venga discusso, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione ad altra seduta, precisandone i motivi. Il rinvio non può essere a tempo indeterminato. Costituisce questione sospensiva anche la richiesta di sottoporre o risottoporre una proposta all'esame di una commissione, con l'eccezione dei casi in cui ciò può essere ottenuto a richiesta di un singolo componente il Consiglio.

2. Le questioni pregiudiziali e sospensive devono essere poste prima dell'inizio della discussione dell'argomento al quale si riferiscono. Il Presidente ha, tuttavia, la facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora siano presentate in forma scritta, e la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito. Il Presidente, e i presentatori della proposta in discussione, possono presentare una questione pregiudiziale o sospensiva in qualsiasi momento della discussione. Gli interventi per porre questioni pregiudiziali o sospensive non possono superare la durata di un minuto.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive hanno carattere incidentale, e la discussione sull'argomento al quale si riferiscono non può iniziare, o proseguire, prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse.

4. Questioni pregiudiziali e sospensive possono essere poste su ciascun argomento dal Presidente, da un consigliere per ogni gruppo, dal Sindaco, o dall'assessore che rappresenta la Giunta.

5. Qualora una questione pregiudiziale o sospensiva attenga alla regolarità dell'iscrizione all'ordine del giorno della proposta, e al rispetto del Regolamento del decentramento, il Presidente può accoglierla, o porla in votazione.

6. Nei casi diversi da quelli trattati al comma precedente, quando venga posta una questione pregiudiziale o sospensiva, il Presidente richiede al Consiglio se se ne pongono altre e, in caso affermativo, pone in discussione e in votazione, separatamente, le questioni attinenti la legittimità e il rispetto dello Statuto e dei regolamenti, e pone congiuntamente in discussione, e separatamente in votazione, le questioni con altre motivazioni.

7. Su richiesta dei presentatori di una proposta in discussione, il Presidente può respingere, senza porla in votazione, una mozione sospensiva con motivazione che non attenga al rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti, quando essa riguardi una proposta di mozione o di ordine del giorno

ovvero, in presenza di scadenze stabilite dalla legge o dallo Statuto, una proposta di deliberazione.

8. Questioni pregiudiziali con motivazioni diverse dal rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti, non possono essere poste sulle proposte di deliberazione d'iniziativa popolare e circoscrizionale e, salvo che esse siano immediatamente accolte dai primi tre consiglieri firmatari, sulle proposte di deliberazione, mozione e ordine del giorno, presentate da consiglieri comunali.

9. Questioni pregiudiziali e sospensive con motivazioni diverse dal rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti, non possono essere poste relativamente agli argomenti oggetto di convocazione di Sessione straordinaria ai sensi dell'articolo 87, comma 1, ed alle proposte di mozione con procedura d'urgenza presentate ai sensi dell'articolo 47.

10. Uno o più capigruppo consiliari, che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri, ovvero, in forma scritta, un quinto dei consiglieri, senza computare in entrambi i casi il Sindaco, possono ottenere, richiedendolo nella riunione della Conferenza dei Capigruppo di cui all'articolo 93, comma 2, ovvero, qualora essa non si sia svolta, in apertura della seduta, che, relativamente a una o più proposte di mozione o di ordine del giorno sullo stesso oggetto riscritte all'ordine del giorno dopo la conclusione dell'esame della commissione competente, non sia posta in votazione alcuna questione pregiudiziale o sospensiva con motivazione diversa dal rispetto della legge, dello Statuto e dei regolamenti, e che non proponga il rinvio ad altra seduta. Gli stessi capigruppo e consiglieri non possono richiedere quanto previsto dal presente comma relativamente a più di un argomento all'ordine del giorno della stessa seduta.

11. Su ogni questione o gruppo di questioni pregiudiziali o sospensive, possono intervenire il Presidente, uno dei presentatori della proposta cui si riferisce la questione posta, un componente del Consiglio a favore e uno contrario, con interventi non superiori a un minuto.

12. Conclusi gli interventi, il Presidente pone in votazione la proposta, che si considera accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.

(nella colonna destra)

Articolo 114 - Questioni pregiudiziali e sospensive.

1. La questione pregiudiziale si SUSSUME OVE, A SEGUITO DI PRESENTAZIONE DI UNA mozione d'ordine, viene DOMANDATO che un argomento iscritto all'ordine del giorno non venga discusso, ILLUSTRANDONE ESPLICITAMENTE i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione ad altra seduta, precisandone i motivi. Il rinvio non può essere AD LIBITUM. Costituisce questione sospensiva anche la richiesta di sottoporre o risottoporre O TRISOTTOPORRE una proposta all'esame di una commissione CONSILIARE, con l'eccezione dei casi in cui ciò può essere ottenuto a richiesta di un-UNA singolo-SINGOLA componente DEL Consiglio COMUNALE.

IDEM

10/04/2026

IL CONSIGLIERE  
Firmato digitalmente da Enzo Liardo